

SWICA Organizzazione sanitaria
Direzione regionale Winterthur
Palmstrasse 26b
8401 Winterthur



Telefono 052 268 03 35
Telefax 052 268 03 88
asco@swica.ch
www.swica.ch

Direzione regionale Winterthur

SWICA Organizzazione sanitaria
Direzione regionale Winterthur
Servizio clienti ASCO
Palmstrasse 26b
8401 Winterthur

Annuncio / Conferma d'assicurazione

Assicurazione malattia collettiva ASCO e assicurazione d'indennità giornaliera di malattia
(secondo gli articoli 9.2. e 9.3. del contratto di lavoro ASCO)

In base al contratto collettivo con ASCO vi annunciamo per il

Mese/ Anno: _____ / _____

Nome dell'impresa: _____

NPA/ Luogo: _____ / _____

Data: _____

Timbro e firma dell'impresa: _____

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11.2. Contratto di lavoro ASCO)

I premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie sono a carico dell'artista e sono trattenuti sul salario.
Se non è stato contrassegnato con una crocetta, SWICA conteggia la tariffa STANDARD!

Assicurazione perdita di salario (Assicurazione d'indennità giornaliera di malattia)

Il rapporto di lavoro dura fino a 3 mesi in un blocco (art. 9.2. Contratto di lavoro ASCO)

In caso di malattia, il datore di lavoro corrisponde all'artista un'indennità giornaliera pari a CHF 50.– a partire dal 4° giorno di malattia, cioè dopo un tempo di attesa di tre giorni e al massimo fino alla fine dell'ingaggio; i giorni liberi sono considerati giorni di malattia (art. 9.2. Contratto di lavoro ASCO).

Casi particolari:

a) Prolungamento non previsto

Se un rapporto di lavoro, originariamente stabilito per un termine inferiore a 3 mesi, imprevedibilmente dura più di 3 mesi, è indispensabile un prolungamento del contratto per il mantenimento della protezione assicurativa (che si prolunga oltre 3 mesi). Per la vostra impresa ciò consiste nella stipulazione di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia.

b) Fin dall'inizio è noto che il rapporto di lavoro dura oltre 3 mesi (art. 9.3. Contratto di lavoro ASCO)

La direzione stipula un'assicurazione per la perdita di salario in caso di malattia che copre almeno l'80 % del salario (compenso) a partire dal terzo giorno di lavoro. La metà del premio dell'assicurazione è a carico dell'artista e le/gli viene trattenuto dal salario/compenso (art. 9.3. Contratto di lavoro ASCO).

Nel caso di un'assicurazione secondo l'art. 9.3. **la copertura assicurativa sussiste solo** se viene stipulata un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia.

